

COMMISSIONE I

AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E INTERNI

30.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 7 FEBBRAIO 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SILVANO LABRIOLA

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzioni:		esplosivi e dei congegni assimilati (<i>Approvata dalla I Commissione della Camera e modificata dalla I Commissione del Senato</i>) (1416-B)	7
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3	Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	7, 8 10, 11, 12, 13
Disegno di legge (Discussione e rinvio):		Balestracci Nello	12
Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471)	3	Ferrara Giovanni	10, 11, 12
Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	3, 5, 6, 7	Franchi Franco	9, 12
Bassanini Franco	5, 6	Pacetti Massimo	8
Pacetti Massimo	4, 5, 6, 7	Ruffino Gian Carlo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	8, 10, 11, 12
Soddu Pietro, <i>Relatore</i>	3, 5, 6	Soddu Pietro, <i>Relatore</i>	7, 8, 12, 13
Spini Valdo, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i>	5	Tassi Carlo	8, 10, 11, 12
Sterpa Egidio, <i>Ministro per i rapporti con il Parlamento</i>	5, 6	Zolla Michele	8, 12
Tassi Carlo	3, 4		
Proposta di legge (Discussione e approvazione):		Votazione nominale:	
Zolla ed altri: Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli		Labriola Silvano, <i>Presidente</i>	15

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 9,20.

MASSIMO PACETTI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi del comma 4 dell'articolo 19 del regolamento, i deputati Gavino Angius, Luciano Azzolini, Danilo Bertoli, Vincenzo Binetti, Adriano Ciaffi, Giovanni Gei, Daniela Mazzuconi, Achille Occhetto, Vito Riggio, Aldo Tortorella e Renato Zangheri sono sostituiti, rispettivamente, dai deputati Nanda Montanari Fornari, Giancarlo Tesini, Luigi Rinaldi, Orazio Sapienza, Francesco Casati, Luciano Gelpi, Aldo Gregorelli, Fabio Perinei, Pietro Battaglia, Anna Mainardi Fava e Leda Colombini.

Discussione del disegno di legge: Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative (4471).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini previsti da disposizioni legislative ».

Nel dare atto al Governo — e per esso al ministro Sterpa — della solerzia dimostrata al fine di evitare il ricorso alla decretazione di urgenza sulla materia in esame, invito il relatore, onorevole Soddu, a svolgere la relazione.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Signor presidente, onorevole colleghi, mi associo alle considerazioni testè svolte dal presidente

circa il provvedimento al nostro esame, recante la proroga di vari termini previsti da disposizioni in materia di calamità naturali, di urbanistica ed opere pubbliche, di prevenzione contro gli incendi, di lavoro straordinario del personale degli istituti di previdenza nonché da altre disposizioni diverse. Mi sia consentito sottolineare, tuttavia, la scarsità di elementi a nostra disposizione al fine di esprimere un giudizio di merito sulle singole proroghe.

Tuttavia, poiché il testo concerne termini la cui decadenza potrebbe creare seri problemi, com'è il caso del consorzio del canale Milano-Cremona-Po, invito la Commissione a procedere ad una rapida approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CARLO TASSI. Signor presidente, ritengo che la continua rinnovazione di termini fissati in disposizioni legislative sia scandalosa oltretutto priva di senso sotto il profilo legislativo, giuridico e politico.

Dal punto di vista legislativo ciò scaturisce da un errato modo di legiferare: non si possono emanare leggi a termine, ma solo ed esclusivamente leggi! Poiché le leggi dispongono per il futuro, ogni qualvolta si fissa un termine si commette un errore. E si compie uno sbaglio sia stabilendo una data, sia inserendo espressioni del tipo « Finché non interverrà una nuova disposizione di legge ».

PRESIDENTE. Oltre tutto è inutile.

CARLO TASSI. Certo, anche perché, quando si fissa una data, bisogna essere

in grado di rispettarla. Tra l'altro, il profilo legislativo assorbe quello politico, in quanto è impolitico per un Governo proporre provvedimenti a termine e, ogni qualvolta questo spiri, stia per spirare o sia spirato, tentare di rinnovarli.

Qualcuno disse che un rinvio non si nega a nessuno, quindi non si nega neanche all'Esecutivo: ciò non toglie che questa è una prassi senza significato, che dura ormai da troppo tempo.

Dal punto di vista giuridico, operazioni del genere fanno venire meno la certezza del diritto, in quanto i cittadini sanno che i termini previsti per legge prima o poi verranno prorogati. Lungi dal rappresentare una spinta a muoversi per tempo, spesso costituiscono un incentivo a non ottemperare alla disposizione legislativa in quanto — lo ripeto — prima o poi verranno prorogati. Ciò nonostante, esistono problemi che ricadrebbero sulle spalle dei cittadini qualora il disegno di legge oggi in discussione non venisse approvato. Ma il popolo è sovrano, e poiché, quando va a votare, vota sempre allo stesso modo, è giusto che paghi i propri sbagli elettorali.

Le elezioni sono libere, generali e segrete e nel segreto dell'urna elettorale « Dio ti vede, Stalin no », come diceva Guareschi, per cui ognuno è libero di fare ciò che vuole. E gli italiani, che protestano 365 giorni all'anno, 366 se l'anno è bisestile, il giorno delle elezioni si ricordano di ottemperare alle indicazioni ricevute. Benito Mussolini si chiedeva perché indire le elezioni dal momento che un terzo degli italiani lo votava in quanto era fascista, un terzo in quanto non volevano che cambiasse qualcosa al Governo e la metà del rimanente terzo lo votava comunque. Indire le elezioni per un sesto degli elettori, quindi, non aveva proprio senso: perché mai indirle, allora? La realtà elettorale e politica darebbe ragione a quella previsione impolitica, sbagliata, ma realistica. Perciò, preannuncio che mi asterrò sul provvedimento, ritenendo che non si debba votare contro, ma neanche a favore.

MASSIMO PACETTI. Il gruppo comunista apprezza che il Governo non sia ricorso alla decretazione d'urgenza in questa materia, mentre non ritiene apprezzabile la riproposizione annuale di proroghe di termini fissati in disposizioni legislative, in alcuni casi risalenti addirittura al 1968, come la proroga per la ricostruzione delle zone interessate dal terremoto verificatosi in quell'anno.

CARLO TASSI. Meno male che non è quello di Messina!

MASSIMO PACETTI. Non è serio procedere in questo modo! Molto spesso, infatti, la proroga dei termini finisce per diventare sostanzialmente un'esenzione ad adempiere un obbligo stabilito per legge, come accade per il nulla osta provvisorio di prevenzione incendi.

Riteniamo che, proseguendo un'opera iniziata in questa Commissione d'intesa con la Commissione ambiente, si debba cooperare con il Governo al fine di portare a regime alcune norme.

Poniamo questa condizione, signor presidente, altrimenti non solo ci pronunceremo in senso contrario sul disegno di legge in esame, ma non consentiremo neanche il prosieguo della discussione in sede legislativa. Siamo disposti a procedere nei lavori in tale sede purché il Governo dimostri la volontà di mettere a regime alcune disposizioni, cogliendo l'occasione offerta dal provvedimento in esame. Non è credibile né sopportabile che il Parlamento approvi leggi, modificando taluni impegni assunti solennemente, come quello previsto dalla legge di conversione del decreto-legge riguardante le zone terremotate della Campania e della Basilicata. In quel provvedimento, infatti, si fissò la data del 30 giugno come ultimo giorno utile per la consegna delle domande, mentre ora una specifica norma propone di riaprire quel termine, il che consentirà — com'è noto — una speculazione indegna. Nè credo sia serio che il Parlamento italiano approvi una norma per prorogare i termini relativi ai servizi sociali del Ministero degli affari esteri od

all'aspettativa del sindaco di un comune ! Occorre, quindi, « ripulire » il testo e soprattutto dimostrare la volontà di portare a regime alcune questioni: se questo non avverrà — intendo ribadirlo — non consentiremo il prosieguo della discussione in sede legislativa.

FRANCO BASSANINI. Condivido le opinioni del collega Pacetti.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

VALDO SPINI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor presidente, per non lasciare i colleghi senza una risposta sia pure parziale, mi sia consentito evidenziare come, con riferimento all'articolo 13 (recante la proroga del termine relativo alle prestazioni del servizio antincendio da parte dell'amministrazione militare negli aeroporti di Firenze-Peretola, Grosseto, Roma-Urbe e Taranto e da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco negli aeroporti di Pescara e di Villanova d'Albenga), siano in corso di elaborazione provvedimenti legislativi per portare a regime la situazione. Inoltre, abbiamo inviato al concerto dei Ministeri competenti uno schema di provvedimento per la riforma della legge 7 dicembre 1984, n. 818, cioè per la proroga del nulla osta provvisorio di prevenzione degli incendi, che riguarda la sicurezza dello svolgimento di attività pubbliche e private, come quelle scolastiche, ospedaliere, di uffici pubblici e alberghiere. Le continue proroghe dei termini previsti dalla legge n. 818 del 1984, infatti, non possono garantire una valutazione serena della situazione.

In questo senso, ribadisco che è stato diramato, per il necessario concerto con gli altri Ministeri competenti, uno schema di disegno di legge per la riforma della legge n. 818, che spero possa essere al più presto presentato in Parlamento ed esaminato da questa Commissione.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Signor presidente,

come lei ha già ricordato, il Governo ha ritenuto di evitare il ricorso alla decretazione d'urgenza — e di ciò mi assumo in qualche modo la responsabilità — preferendo la via della presentazione di un normale disegno di legge. Comprendo, tuttavia, le osservazioni dei colleghi, in particolare dell'onorevole Pacetti. D'altra parte, è necessario impedire soluzioni di continuità nell'azione amministrativa in settori che riguardano diversi Ministeri (protezione civile, lavori pubblici, lavoro, interno, difesa, tesoro, industria, turismo e spettacolo, esteri, grazia e giustizia ed altri).

Il Governo dichiara di essere disponibile ad esaminare con la Commissione eventuali emendamenti, facendo però presente l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge in sede legislativa.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Rivolgendomi all'onorevole Pacetti e agli altri colleghi intervenuti, osservo, pur rendendomi conto di alcune « incongruenze » (per definirle benevolmente) contenute nel provvedimento, che già in precedenti occasioni la Commissione non ha ritenuto di operare un minuzioso esame delle singole disposizioni di proroga dei termini. A tale scopo, sarebbe necessario un lavoro che richiederebbe tempi piuttosto lunghi. Comunque, sarebbe opportuno che il Governo fornisse i chiarimenti richiesti dal collega Pacetti, specificando i motivi per i quali si prorogano termini di norme per le quali in passato la Commissione aveva auspicato la via della soluzione a regime.

In conclusione, raccomando la rapida approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Onorevole Pacetti, il gruppo comunista conferma la sua richiesta di rimessione in Assemblea del disegno di legge ?

MASSIMO PACETTI. Siamo disponibili ad un rapido esame del provvedimento se il Governo...

PRESIDENTE. Ma io devo prendere atto delle sue dichiarazioni. Lei ha di-

chiarato che il gruppo comunista è disponibile ad entrare nel merito del provvedimento solo per valutare modifiche in mancanza delle quali richiederebbe la rimessione in Assemblea.

A questo punto, onorevole relatore, dobbiamo scegliere se passare all'esame degli articoli o rinviare la discussione del provvedimento.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Ritengo che si possa procedere nel dibattito, poiché le questioni sollevate dall'onorevole Pacetti non riguardano il provvedimento nel suo complesso, ma solo particolari fattispecie, che potranno essere esaminate caso per caso.

FRANCO BASSANINI. Signor presidente, considerati il contenuto del provvedimento in discussione e le osservazioni del relatore, credo sia necessario attendere i pareri delle Commissioni competenti sulle diverse materie oggetto del disegno di legge. La nostra, infatti, è una competenza generale che però, in qualche modo, prescinde dal merito.

PRESIDENTE. Comunque, nella seduta di oggi, non potremmo approvare il disegno di legge poiché non è stato ancora espresso, tra gli altri, il parere della Commissione bilancio. Tuttavia, possiamo procedere nel dibattito, votando, in linea di principio, gli emendamenti sinora presentati e quelli che, verosimilmente, si aggiungeranno, per poi sottoporre all'esame delle altre Commissioni competenti le disposizioni sulle quali la nostra Commissione abbia manifestato un orientamento favorevole.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Gli onorevoli Pacetti e Bassanini hanno condizionato il loro assenso al prosieguo della discussione in sede legislativa a quanto risulterà dal dibattito. Potremmo comunque proseguire ad esaminare i singoli articoli del disegno di legge.

MASSIMO PACETTI. Il Governo dovrebbe proporre soluzioni per portare a regime alcune discipline, perché, se non fossero presentate proposte migliorative del testo ...

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Valuteremo caso per caso.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura del primo articolo:

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CALAMITÀ NATURALI

ART. 1.

1. È prorogato al 31 dicembre 1990 il termine del 31 dicembre 1989 indicato dall'articolo 13, comma 1 della legge 10 febbraio 1989, n. 48, per quanto concerne l'attuazione degli strumenti urbanistici nei comuni terremotati dichiarati sismici anche in assenza dei programmi pluriennali di cui all'articolo 13 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.

MASSIMO PACETTI. La Camera si era già espressa, lo scorso anno, in senso negativo.

PRESIDENTE. Onorevole Pacetti, il suo gruppo fa dipendere la revoca del suo assenso al prosieguo della discussione in sede legislativa dall'approvazione di questo articolo?

MASSIMO PACETTI. Da una serie di articoli!

PIETRO SODDU, *Relatore*. Ritengo sia opportuno un rinvio della discussione.

EGIDIO STERPA, *Ministro per i rapporti con il Parlamento*. Onorevole Pacetti, sarebbe opportuno che precisasse meglio

quali sono le eccezioni sollevate dal gruppo comunista.

MASSIMO PACETTI. Risultano dai resoconti dell'Assemblea dello scorso anno.

PRESIDENTE. Però, il gruppo comunista potrebbe presentare, prima della prossima seduta, gli emendamenti che ritiene opportuni (eventualmente anche soppressivi), in modo che il Governo sappia quali sono le proposte di modifica con cui dovrà confrontarsi per valutare se sia possibile procedere nella discussione in sede legislativa.

MASSIMO PACETTI. Poiché il gruppo comunista ha subordinato il proprio assenso all'esame in sede legislativa ...

PRESIDENTE. No, lei non deve fornire alcun assenso, perché il provvedimento è stato assegnato alla Commissione in sede legislativa dalla Presidenza della Camera. Se il gruppo comunista ritiene di chiedere la rimessione in Assemblea, può farlo.

MASSIMO PACETTI. Però invito il Governo a presentare proprie proposte emendative, come peraltro farà il nostro gruppo.

PRESIDENTE. Poiché il Governo, probabilmente, si troverà di fronte a qualche contrasto di valutazione con i gruppi parlamentari circa singole proroghe, dovrà comunque valutare se gli convenga o meno, dal punto di vista politico, che la Commissione esamini il provvedimento, una volta chiesta la rimessione in Assemblea, in sede referente, per poi assumere le decisioni che rientrano nell'ambito delle sue responsabilità.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

Discussione della proposta di legge Zolla ed altri: Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati (Ap-

provata dalla I Commissione permanente della Camera e modificata dalla I Commissione permanente del Senato) (1416-B).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Zolla, Zaniboni e Rosini: « Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati », già approvata dalla I Commissione permanente della Camera nella seduta del 9 novembre 1989 e modificata dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 14 dicembre 1989.

Comunico che, in data 24 gennaio 1990, la II Commissione giustizia ha espresso parere favorevole a condizione che sia soppresso il secondo capoverso dell'articolo 2 del testo approvato dal Senato, in quanto contrastante con la nozione di arma di cui all'articolo 585 del codice penale, nonché con il principio di offensività quale delineato dall'articolo 49, comma 2, del codice penale.

L'onorevole Soddu ha facoltà di riferire sulle modifiche introdotte dalla I Commissione permanente del Senato.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Signor presidente, onorevoli colleghi, il testo che l'altro ramo del Parlamento ci ha trasmesso differisce, rispetto a quello da noi approvato, in quanto la I Commissione permanente del Senato ha introdotto un nuovo articolo 2, procedendo nel contempo alla modifica degli articoli 5 e 7.

A mio avviso, le correzioni apportate possono essere accolte, tuttavia, poiché abbiamo la fortuna di avere presenti alla seduta odierna i colleghi presentatori della proposta di legge assunta come testo-base ed esaminata in prima lettura, sarei dell'opinione di ascoltare il loro parere.

La Commissione giustizia, inoltre, ha espresso parere favorevole, ma con la condizione in precedenza ricordata dal presidente, richiedendo cioè di sopprimere il secondo capoverso dell'articolo 2, in quanto contrastante con gli articoli

585 e 49 del codice penale. Personalmente, ritengo che la Commissione giustizia abbia ragione...

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. È una interpretazione.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Però la Commissione giustizia è quella competente per materia.

PRESIDENTE. Il parere espresso dalla II Commissione non ci vincola, anche se le riconosciamo autorità morale e politica.

PIETRO SODDU, *Relatore*. La I Commissione permanente del Senato, inoltre, riformulando il testo dell'articolo 5, ha stabilito che « la detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione ». Si tratta, invero, di una disposizione rilevante perché non so se esistano riproduzioni di armi antiche in grado di funzionare.

Nell'articolo 7, è stato soppresso, al comma 1, il riferimento al personale militare della difesa che — lo ricordo — era stato introdotto su richiesta dell'onorevole Pisanu. Sinceramente, non riesco ad apprezzare la portata della soppressione.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. La modifica del comma 1 dev'essere valutata alla luce del comma 2, che prevede che le categorie di persone « a rischio » sono individuate con decreto del ministro dell'interno.

PRESIDENTE. Ho qualche dubbio sul fatto che con decreto ministeriale si possano esonerare taluni soggetti dall'obbligo del pagamento di una tassa. Si tratta di una delegificazione che si inoltra nella materia tributaria.

MICHELE ZOLLA. Signor presidente, lei ha ragione dal punto di vista generale.

Però, in questo caso non si tratta di un tributo nel vero senso del termine, ma di una tassa di concessione.

CARLO TASSI. Tutto ciò avviene perché si approvano leggi che incidono su materie estranee. Basterebbe dire che l'esenzione vale nei confronti di chi ha diritto alle armi di servizio per difesa personale.

PRESIDENTE. È un concetto diverso: il testo del Senato dà al Governo la possibilità di individuare le categorie di persone esonerate dall'obbligo.

PIETRO SODDU, *Relatore*. In effetti, non riesco a comprendere a fondo i principi ispiratori del comma 2 dell'articolo 7.

PRESIDENTE. Personalmente, sono più perplesso sul comma 3, perché riguarda personale cessato dal servizio: pertanto, l'esenzione non è connessa ad un rapporto funzionale.

MASSIMO PACETTI. Poiché i magistrati cessano dal servizio a 70 anni, sarebbe forse meglio se non portassero più l'arma.

PIETRO SODDU, *Relatore*. In conclusione, colleghi, ritengo che possiamo approvare il testo pervenuto dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali delle modifiche apportate dal Senato.

MICHELE ZOLLA. Signor presidente, desidero ringraziare lei e i colleghi della I Commissione per l'attenzione riservata alla proposta di legge in discussione, in precedenza abbinata a quella dei colleghi Franchi e Tassi, che oggi, per ragioni regolamentari, reca soltanto la mia firma e quella dei colleghi Zaniboni e Rosini.

Ho illustrato alla Commissione, in prima lettura, i motivi che mi avevano indotto a presentare la proposta di legge n. 1416, diretta ad attenuare i rigori della legge n. 110 del 1975, sulla quale fui a suo tempo relatore, e il cui conte-

nuto era andato probabilmente oltre le intenzioni del legislatore, determinando obiettivi disagi ai cittadini detentori di armi antiche, riproduzioni e simili.

A mio parere, le modifiche introdotte al Senato, pur determinando alcune perplessità, non incidono sulla *ratio* del provvedimento. I colleghi senatori si trovano necessariamente, per ragioni numeriche, a svolgere un'attività parlamentare esattamente doppia rispetto alla nostra, quindi, a volte, sono convinti di vedere più lontano anche se ciò non sempre si verifica.

Il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'attuale articolo 7 individua di volta in volta le categorie di persone esposte a rischio, in virtù della funzione che svolgono, valutando perciò anche l'eventuale permanenza del rischio stesso nel periodo successivo al collocamento a riposo. Per esempio, il direttore di un carcere di massima sicurezza collocato a riposo non per questo diviene immune da un rischio, perché notevoli potrebbero essere i pericoli di ritorsione.

Il parere della Commissione giustizia della Camera sicuramente è fondato, in riferimento alla dottrina e alla giurisprudenza; tuttavia, mi pare che le sue previsioni non apporterebbero miglioramenti determinanti al testo in discussione.

Il collega Tassi non è d'accordo, ma un conto è valutare i diversi aspetti con l'ottica dell'avvocato, il quale immediatamente ha presenti le fattispecie dei singoli casi che gli sono affidati, un conto è valutarli dal punto di vista dell'interesse generale del cittadino.

Se approvassimo il provvedimento nella sua attuale stesura, esso non comprometterebbe alcunché, né per la dottrina né per la giurisprudenza: questa è la mia opinione personale, che mi guardo bene dal ritenere verità assoluta. Per questo motivo, tenendo anche conto dell'*iter* della proposta di legge e della portata delle modifiche introdotte al Senato, condivido l'opinione del relatore di approvarla nella sua attuale stesura poiché, anche se una volta approvata non costituirà

una legge perfetta, sarà comunque una buona legge.

FRANCO FRANCHI. Esprimo alla Commissione il mio rammarico perché la proposta di legge n. 609 — pur presentata molto prima delle altre e non esaminata per lunghissimo tempo (ad essa si sono aggiunte, successivamente, altre iniziative) — è del tutto « scomparsa », non risultando neanche menzionata nel titolo del provvedimento in esame. In prima lettura, infatti, pur potendosi adottare un testo unificato delle singole iniziative legislative, che ci avrebbe consentito la piccolissima soddisfazione di dimostrare che, una volta tanto, una proposta presentata dal gruppo del MSI-destra nazionale giunge a buon fine, si preferì assumere come testo-base la proposta di legge Zolla ed altri, la cui approvazione determinò l'assorbimento della nostra.

Colleghi, la nostra proposta di legge, muovendosi nell'ambito di una materia assai delicata e complessa, si limitava a prevedere, operando una sanatoria, la riapertura dei termini di cui alla legge n. 110 del 1975 per la denuncia delle armi. Per fortuna, tale sanatoria, prevista dall'articolo 9 del testo approvato da questa Commissione, non è stata intaccata al Senato. Tuttavia, era inevitabile che, operando modifiche per ampliare l'ambito dell'intervento legislativo, il Senato avrebbe, a sua volta, agito sulla portata del provvedimento operando quei « capolavori » che, se non fossimo responsabilmente attenti alla necessità di varare la sanatoria di cui all'articolo 9, non meriterebbero la nostra approvazione, perché le perplessità espresse mi trovano totalmente d'accordo. Però, è in ogni caso prevalente l'esigenza di far entrare in vigore al più presto la sanatoria che riguarderà migliaia di casi che « gridano vendetta ». Per questo sopportiamo le modifiche non proprio correttamente apportate e, ribadendo il nostro rammarico per il fatto che l'iniziativa di un gruppo, che ne ha stimolate altre, sia « scomparsa », annunciamo il voto favorevole del gruppo del MSI-destra nazionale.

CARLO TASSI. Disciplinatamente voterò nel senso preannunciato dal collega Franchi. Tuttavia, non posso non dichiararmi contrario all'articolo 2 del testo pervenuto dal Senato: non posso accettare, infatti, che un oggetto inidoneo a costituire pericolo e offesa della persona possa essere considerato elemento costitutivo di un reato. Non è possibile che una legge emetta una sentenza stabilendo quello che è reato, ancorché non si usi un oggetto pericoloso od offensivo. È una norma illogica e contraddittoria con i principi generali del diritto penale, che sanziona la responsabilità in relazione all'azione e non all'idea o al pensiero; pertanto, non può mancare la protesta di chi, onorevole Zolla, fa l'avvocato e difende i cittadini dalle leggi formate in questo modo. Per cui non è accettabile che la giurisprudenza e la dottrina — non so quali! — possano portare argomenti a favore di questa norma. Non può essere accettato un articolo che prevede che un oggetto non pericoloso, come una pistola giocattolo, venga considerato tale per legge obbligando il giudice a pronunciare una sentenza di condanna!

GIOVANNI FERRARA. Vorrei capire come la Commissione si comporterà, in ordine all'articolo 2, stante il parere espresso dalla Commissione giustizia.

PRESIDENTE. Mi pare di aver capito che non se ne terrà conto.

GIOVANNI FERRARA. Non mi pare, però, che si tratti di considerazioni da sottovalutare.

PRESIDENTE. Le dobbiamo registrare.

GIOVANNI FERRARA. In realtà, è chiaro il contrasto tra quanto viene stabilito nell'articolo 585 del codice penale ed il contenuto del comma 2 dell'articolo 2. Signor presidente, condividiamo il significato e l'obiettivo del comma 1 dell'arti-

colo 2, mentre il secondo ci lascia sinceramente perplèssi. Addirittura, in esso si sostiene che il reato sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi.

CARLO TASSI. L'aggravante possiamo accettarla perché la rapina può essere compiuta anche con un'arma giocattolo, il porto d'armi abusivo no!

GIOVANNI FERRARA. Il reato sussisterebbe, signor presidente, anche qualora si fosse in possesso di un'arma per uso scenico. Si tratterebbe di un'innovazione abbastanza significativa, introdotta in occasione dell'approvazione di una legge particolare. La disposizione produrrebbe effetti ordinamentali di notevole rilievo anche ai fini della configurazione generale dei reati: questo è il punto!

Premesso che sono favorevole all'abolizione delle armi in quanto tali, mi preoccupa la portata della norma in ragione della sistematica generale di un ordinamento particolare e delicato come quello penale.

Tra l'altro, la Commissione giustizia, nell'esprimere parere favorevole, ha posto una condizione della quale non possiamo non tener conto, fingendo che non esista.

PRESIDENTE. Grazie onorevole Ferrara per le sue considerazioni.

Dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali sulle modifiche introdotte dal Senato.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi pare di aver capito che la Commissione, in sostanza ha accettato le modifiche introdotte al Senato agli articoli 5 e 7 del provvedimento al nostro esame.

Le obiezioni più rilevanti hanno riguardato l'articolo 2, anche perché la Commissione giustizia, nell'esprimere parere favorevole, ha chiesto la soppressione del secondo capoverso il quale recita: « Quando l'uso o il porto d'armi è previ-

sto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma ». In sostanza, collega Tassi, si tratta di tutelare non tanto il cittadino che compie un'aggressione, sia pure con un'arma inidonea, quanto ...

CARLO TASSI. Come aggravante, non come reato!

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, lasci terminare il sottosegretario Ruffino; la questione è molto delicata. Vorrei chiedere alla cortesia del sottosegretario Ruffino — collega che stimiamo anche perché realizza una partecipazione del Governo apprezzabile e costruttiva nell'ambito della nostra Commissione — come possa essere risolto il problema posto da alcuni colleghi e che io stesso avverto, considerando l'intenzione annunciata dagli onorevoli Franchi e Zolla di concludere la vicenda legislativa. Il reato impossibile che fine fa? quando eravamo studenti imparammo la nozione di reato impossibile, che riveste una notevole importanza, non rappresenta solo una finezza della dottrina. Onorevole Tassi, si trova nella dottrina...

CARLO TASSI. Basta citarla!

PRESIDENTE. Anche se non si cita c'è sempre un'opinione dissenziente, altrimenti non sarebbe dottrina, ma catechismo.

Il concetto di reato impossibile è stato alla base di moderni fondamenti, perché sottrae al giudice un apprezzamento di fatto, che gli è precluso in rapporto all'imputato; se è vero che ci dobbiamo preoccupare del cittadino contro il quale viene rivolta l'arma, è altrettanto vero che se l'arma è inidonea in via assoluta a consumare il delitto non può diventare per volontà del legislatore elemento costitutivo della fattispecie criminale.

Questa è la mia opinione, ma mi rimetto alla volontà della maggioranza, chiedendo scusa al sottosegretario Ruffino per l'interruzione.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ringrazio il presidente poiché ha portato un elemento chiarificatore. L'Esecutivo ha preso atto degli emendamenti presentati in Commissione affari costituzionali del Senato sulla materia e, senza opporsi, ha dichiarato di dividerli.

Non v'è dubbio, ad avviso del Governo, che debba sussistere la circostanza aggravante: credo che in argomento...

GIOVANNI FERRARA. Non abbiamo dubbi in proposito. È la sussistenza del reato il problema.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Constato con piacere la vostra adesione. L'osservazione della Commissione giustizia accenna ad un contrasto con la norma di cui all'articolo 585 del codice penale, la quale definisce e qualifica le categorie di armi. Con l'emendamento introdotto dalla Commissione competente del Senato, si è voluto specificare che la violenza, la minaccia o l'aggressione perpetrate con armi sceniche che abbiano le caratteristiche intimidatrici proprie delle armi comuni costituiscono un'aggravante. Per la verità, nel codice penale le armi sono considerate sempre aggravanti ai fini degli articoli 339, 185, 386, 393 e 585.

PRESIDENTE. Per approfondire l'argomento, osservo che mentre la minaccia provoca un disarmo psicologico nel soggetto passivo, e quindi l'uso di qualunque oggetto idoneo a disarmare psicologicamente il soggetto passivo è correttamente considerato aggravante del reato (in quanto questo si consuma nel momento in cui viene disarmato psicologicamente l'agredito), la costruzione di fattispecie criminali in base al concetto di arma impossibile è una contraddizione in termini.

MICHELE ZOLLA. Signor presidente, a me non è ignoto il concetto di reato impossibile.

GIOVANNI FERRARA. Lo sappiamo.

MICHELE ZOLLA. Però è chiaro che, nella fattispecie del reato di rapina a mano armata, l'uso di un'arma costituisce un'aggravante. Nel suo parere, la Commissione giustizia fa riferimento anche all'esclusione dell'aggravante, ma per configurare la fattispecie di rapina a mano armata l'uso dell'arma è determinante per la consumazione del reato.

CARLO TASSI. Per il reato di rapina a mano armata, non per il porto d'armi abusivo!

MICHELE ZOLLA. A questo punto, mi domando se, in relazione alle previsioni dell'articolo 585 del codice penale, vi sia differenza se l'arma impugnata dal rapinatore sia vera oppure una perfetta imitazione che non potrebbe mai produrre alcun danno. Il cittadino, infatti, riterrebbe in ogni caso di essere minacciato da un'arma. Questo elemento va considerato.

CARLO TASSI. Ma questo non riguarda il porto d'armi abusivo!

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma non è questo il problema, onorevole Tassi.

MICHELE ZOLLA. Ritengo vi sia un errore, nel senso che la formulazione del secondo capoverso dell'articolo 2 può indurre in confusione. Non credo, infatti, che si faccia riferimento al « porto d'armi » come documento che abilita a portare l'arma, bensì all'uso che si fa dell'arma stessa, cioè il portarla ed anche il rivolgerla contro qualcuno. Pertanto, occorre differenziare il concetto di porto d'armi come documento da quello di portare ed usare l'arma.

PIETRO SODDU, *Relatore*. È necessario verificare quali siano i reati dei quali

l'uso o il porto di un'arma siano elemento costitutivo.

CARLO TASSI. Solo il porto d'armi abusivo.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Non è vero, onorevole Tassi.

PRESIDENTE. La minaccia a mano armata. Se l'arma usata è un giocattolo o materiale scenico, il reato non può sussistere. Si può anche cambiare il concetto di reato, ma, allo stato, in tal caso il reato è impossibile, perché l'oggetto è inidoneo a costituire elemento di reato.

NELLO BALESTRACCI. Ma se colui che è minacciato da un'arma impropria fosse colpito da infarto ...

PRESIDENTE. È un reato diverso. È il comportamento dell'aggressore a determinare le lesioni.

NELLO BALESTRACCI. Non siamo a Mixer, siamo il legislatore.

PRESIDENTE. Appunto.

GIOVANNI FERRARA. Quella trasmissione televisiva è stata una vergogna. I responsabili della rubrica e chi l'ha realizzata dovrebbero essere cacciati!

PRESIDENTE. Onorevole Ferrara, scopro in lei qualità censorie insospettabili in un vecchio anarcosindacalista trozkista!

FRANCO FRANCHI. Signor presidente, più si vuole incidere sul provvedimento e peggio è. È meglio procedere alle votazioni.

GIAN CARLO RUFFINO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. L'articolo 628 del codice penale prevede che la rapina possa essere semplice o aggravata. Quest'ultima fattispecie costituisce un reato aggravato dall'uso della violenza o da minacce. La norma introdotta al Senato mira, in definitiva, a specificare che il reato di rapina

aggravata sussiste anche nell'ipotesi in cui si sia usata un'arma giocattolo o per uso scenico.

Onorevole Tassi, non so perché manifesti tanta sorpresa e meraviglia di fronte a questa osservazione. In questo caso, non siamo in presenza di una circostanza aggravante, bensì ad un'ipotesi di reato aggravata ai sensi dell'articolo 628 del codice penale. Tale articolo, infatti, prevede la pena della reclusione da 4 anni e sei mesi a 20 anni se la violenza o minaccia è commessa con arma. In definitiva, perciò, la pena è aggravata anche quando si usa un'arma con determinate caratteristiche.

PIETRO SODDU, *Relatore*. Colleghi, il dibattito odierno potrà essere utile in sede di interpretazione della nuova legge, poiché ha messo in luce alcune perplessità in ordine alla formulazione dell'articolo 2 e ad altri problemi minori. Si tratta di un auspicio anche perché l'interpretazione delle leggi è divenuta un mestiere quasi impossibile. In effetti, il testo dell'articolo 2 risulta ambiguo, tuttavia il Governo e noi stessi abbiamo chiarito che il secondo capoverso deve essere interpretato nel senso testé indicato dal sottosegretario di Stato Ruffino. In effetti, tale è l'intenzione di chi compie il reato e così interpreta l'azione colui che viene minacciato. Con questo chiarimento interpretativo, ritengo che possiamo procedere nella discussione poiché è necessario approvare la proposta di legge.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame delle modifiche apportate dalla I Commissione del Senato.

L'articolo 1 non è stato modificato.

La I Commissione del Senato ha introdotto il seguente articolo 2:

ART. 2.

1. Il sesto comma dell'articolo 5 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è sostituito dai seguenti:

« Chiunque produce o pone in commercio giocattoli riproducenti armi senza

l'osservanza delle disposizioni del quarto comma è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire un milione a lire 5 milioni.

Quando l'uso o il porto d'armi è previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o è aggravato anche qualora si tratti di arma per uso scenico o di giocattoli riproducenti armi la cui canna non sia occlusa a norma del quarto comma ».

Lo pongo in votazione.
(È approvato).

Gli articoli 2 e 3 del testo approvato dalla nostra Commissione che, in seguito all'introduzione dell'articolo 2, sono divenuti 3 e 4, non sono stati modificati.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 che, in seguito all'introduzione dell'articolo 2, è divenuto articolo 5, nel seguente testo:

ART. 4.

1. Il porto d'armi antiche, non potenzialmente efficienti, è consentito senza alcuna autorizzazione.

2. Parimenti non è richiesta la licenza del questore per la collezione di armi antiche.

La I Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 2, è divenuto articolo 5:

ART. 5.

1. La detenzione, la collezione ed il trasporto di armi antiche inidonee a recare offesa per difetto ineliminabile della punta o del taglio, ovvero dei congegni di lancio o di sparo, sono consentiti senza licenza o autorizzazione.

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo modificato dalla I Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

L'articolo 5 del testo approvato dalla nostra Commissione che, in seguito all'introduzione dell'articolo 2, è divenuto articolo 6, non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 che, in seguito all'introduzione dell'articolo 2, è divenuto articolo 7, nel seguente testo:

ART. 6.

1. Ai fini della sola difesa personale è consentito il porto di armi senza licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, oltre che alle persone contemplate dall'articolo 73 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'amministrazione penitenziaria, nonché al personale militare della difesa.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro della difesa entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono dettate le norme di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, con particolare riguardo alla disciplina del rilascio dei documenti di identificazione necessari ai fini dell'esercizio della facoltà ivi prevista ed ai casi di carattere generale che ne sono il presupposto.

La I Commissione permanente del Senato ha così modificato questo articolo che, a seguito dell'introduzione dell'articolo 2, è divenuto articolo 7:

ART. 7.

1. Ai soli fini della difesa personale è consentito il porto d'armi senza la licenza di cui all'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, ol-

tre che alle persone contemplate dall'articolo 73 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, recante regolamento di esecuzione del citato testo unico, ai magistrati dell'ordine giudiziario, anche se temporaneamente collocati fuori del ruolo organico, al personale dirigente e direttivo dell'Amministrazione penitenziaria.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, del tesoro e delle finanze, sono individuate le categorie di persone che, a causa della esposizione a rischio dipendente dall'attività svolta nell'ambito delle Amministrazioni della giustizia o della difesa, o nell'esercizio di compiti di pubblica sicurezza, sono esonerate dall'obbligo del pagamento della tassa di concessione governativa prevista per il rilascio della licenza di porto d'armi. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di dotazione e porto delle armi in servizio nonché di concessione gratuita della licenza.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì le condizioni di applicabilità della medesima disciplina al personale cessato dal servizio.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo modificato dalla I Commissione permanente del Senato.

(È approvato).

Gli articoli 7, 8 e 9 del testo approvato dalla nostra Commissione che, in seguito all'introduzione dell'articolo 2, sono divenuti 8, 9 e 10, non sono stati modificati.

Prima di procedere alla votazione nominale sulla proposta di legge n. 1416-B, intendo ribadire che l'interpretazione indicata dal relatore, onorevole Soddu, e dal rappresentante del Governo, circa le questioni dibattute, incontra l'accordo dell'intera Commissione, indipendentemente dalle valutazioni di merito manifestate.

La proposta di legge sarà subito votata per appello nominale.

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Indico la votazione nominale sulla proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Zolla ed altri:
« Nuove norme sulla detenzione delle armi, delle munizioni, degli esplosivi e dei congegni assimilati » *(Approvata dalla I Commissione permanente della Camera dei deputati e modificata dalla I Commissione permanente del Senato)* (1416-B):

Presenti e votanti	26
Maggioranza	14
Hanno votato sì	26
Hanno votato no	0

(La Commissione approva).

Hanno votato sì:

Battaglia Pietro, Balestracci, Casati, Chiriano, Colombini, Ferrara, Franchi, Frasson, Galloni, Gelpi, Gregorelli, Labriola, Mainardi Fava, Montanari Fornari, Pacetti, Perani, Perinei, Rinaldi, Sapienza, Soddu, Strumendo, Tassi, Tesini, Vecchiarelli, Zampieri e Zolla.

La seduta termina alle 10,25.

IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 1° marzo 1990.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO